



**SIULP** *flash*  
**COLLEGAMENTO**  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

**Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia**  
**Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841**  
**Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99**

## **8° Consiglio Generale Siulp**

### **Documento finale**

*(Sommario a pagina 2)*

L'8° Consiglio Generale del Siulp riunito a Fiuggi in data 3 e 4 luglio 2001

#### **APPROVA**

la relazione del Segretario Generale Oronzo Così

#### **CONDIVIDE**

la proposta sul metodo ed i tempi indicati per l'avvio della fase congressuale, che dovrà portare l'Organizzazione alla celebrazione del V Congresso Nazionale in modo unitario, concludendo la fase di assestamento interno che ha portato ad un consolidamento del consenso, confermando i livelli di rappresentatività nonostante la nascita di altri soggetti sindacali

#### **ESPRIME**

la piena condivisione delle linee generali indicate nella bozza delle tesi congressuali, auspicando che il percorso congressuale, in tutte le sue fasi, possa arricchirsi e portare nuovi spunti di riflessione e di approfondimento sui temi tradizionali e sulla prossima riforma dell'Apparato della sicurezza

#### **AUSPICA**

che la fase congressuale venga fortemente caratterizzata da una visibilità interna ed esterna del Siulp in relazione alla riaffermazione e riproposizione delle idee e dei contenuti che hanno reso il Siulp soggetto politico fortemente credibile e rappresentativo, non solo tra i poliziotti e nel Comparto Sicurezza, ma anche e soprattutto quale accreditato interlocutore della società civile e dei soggetti istituzionali

#### **RITIENE**

necessario superare l'esperienza, pur positiva, del Coordinamento Donne, aprendo un dibattito nella fase congressuale che consenta una significativa visibilità negli organismi statuari della componente femminile

#### **CONFERMA**

che il Siulp è sindacato di ispirazione confederale condividendo la prioritaria necessità di avviare una fase di dialogo nel tentativo di recuperare un rapporto unitario con tutto il mondo

## Numero 26 del 9 luglio 2001

confederale, consolidando nel contempo il rapporto politico con la Cisl che ha sempre riconosciuto nel SIULP l'unico interlocutore sui temi della sicurezza rispettandone l'autonomia organizzativa e l'irrinunciabile pluralismo interno

### CONDIVIDE

la necessità di valorizzare il ruolo politico e partecipativo dei responsabili delle strutture territoriali, espressione e sintesi delle realtà lavorative ed auspica il loro inserimento nel Consiglio Generale

### SI AUGURA

infine che durante il percorso congressuale si definisca un assetto organizzativo che privilegi la ricerca di strumenti di intervento; strumenti tramite i quali la Segreteria Nazionale possa poi garantire una efficacia e puntuale tutela dei diritti contrattuali in sede di confronto con il Dipartimento, il quale sempre più spesso tende a disattenderli privilegiando la logica del rinvio e quella della gestione burocratica.

**Approvato all'unanimità**

*Fiuggi, 4 luglio 2001*

## n. 26 del 9 luglio 2001

### Sommario

- **Dalla leva al professionale: le nuove Forze Armate**
- **Commissione Sovrintendenti – esito seduta**
- **Commissione Agenti e Assistenti – esito seduta**
- **Ferie estive: disposizioni di massima sul congedo ordinario**
- **Siulp Venezia**

### **Dalla leva al professionale: le nuove Forze Armate**

Si riporta di seguito un estratto del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno scorso, n. 133, Supplemento Ordinario n. 142.

#### **Art. 2 (Organico complessivo delle Forze Armate)**

1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è fissata a 190.000 unità a decorrere dalla data del 1° gennaio 2007;

2. Alla data del 1° gennaio 2021 le dotazioni organiche per ciascuna delle categorie di personale indicate all'articolo 1, comma 2, sono riportate nella tabella "A" allegata al presente decreto;
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unità, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella "A" allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella "A" di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a decorrere dal 2001, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.

**Art. 7 (sospensione del servizio di leva)**

1. Il servizio obbligatorio di leva è sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle Forze Armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985;
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva è annualmente ripartito, con decreto del Ministro della Difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

**Art. 9 (ritardi per motivi di studio degli studenti universitari)**

All'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per ottenere i benefici del ritardo di cui al comma 1, il cittadino deve dimostrare, se appartenente alla classe di leva 1985 e precedenti: a) per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso università statali o legalmente riconosciute; b) per la seconda richiesta di aver sostenuto con esito positivo quattro esami previsti dal piano di studi; c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo otto esami previsti dal piano di studi; d) per la quarta richiesta e le successive, di aver sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto alla terza richiesta e alle successive".

**Art. 10 (Dispensa dalla ferma di leva)**

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) responsabile diretto della conduzione di impresa o di attività economica da almeno un anno ovvero di impresa o attività

## Numero 26 del 9 luglio 2001

economica avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo";

2. All'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) titolari di una borsa di studio o di un assegno di ricerca per laureati della durata di almeno un anno, ovvero frequenza di dottorato di ricerca, presso l'Università dell'Unione Europea legalmente riconosciute o presso istituzioni di livello universitario di altri paesi. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studi o dal programma formativo;

d-ter) conseguimento del diploma di maturità presso la Scuola militare "Nunziatella" di Napoli o la Scuola militare "Teuliè" di Milano o la Scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia".

3. All'art. 7, comma 1 lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, le parole "per un periodo di almeno 60 giorni" sono soppresse.

### **Art. 12 (Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma)**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di cinque anni, con la possibilità di concedere, al termine della ferma prefissata, due successive rafferme biennali.
2. I volontari di cui al comma 1 sono assegnati ai comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e possono essere impiegati anche in operazioni condotte fuori dal territorio nazionale.
3. Ai volontari di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico previsto per i volontari in ferma breve.
4. Ai volontari di cui al comma 1 sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.
5. Ai volontari di cui al comma 1 che, comandati in servizio isolato, si trovino nell'impossibilità attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di un anno. Ai volontari di truppa in ferma prefissata di un anno compete il trattamento economico dei volontari di cui all'art. 16, comma 1. Con decreto del Ministro della Difesa sono stabilite le modalità di valutazione della ferma

prefissata di un anno ai fini dell'ammissione alla ferma prefissata di cinque anni.

7. Ai volontari di truppa in ferma prefissata si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
8. I volontari di truppa in ferma prefissata ed in rafferma possono usufruire a titolo gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di servizio.

**Art. 22 (Ufficiali di complemento)**

1. Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina possono essere reclutati:
  - a) fino al 2006, tra i giovani soggetti alla leva nati entro il 1985;
  - b) qualora venga ripristinata la coscrizione obbligatoria, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 14 novembre 2000, n. 331.

**Art. 23 (Ufficiali in ferma prefissata)**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma di un anno e sei mesi, incluso il periodo di formazione da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole agli appositi corsi formativi.
2. ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
  - a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) e g) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
  - b) non abbiano superato il 38° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;
  - c) siano in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni connesse.
3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
  - a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;
  - b) non abbiano superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso;
  - c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale dal centro nazionale di selezione e reclutamento del comando generale dell'Arma dei carabinieri.
4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della guardia di finanza, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

**Numero 26 del 9 luglio 2001**

- a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
- b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;
- c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale.

**Commissione  
Sovrintendenti**  
—  
**esito seduta**

Si comunica che la Commissione Sovrintendenti riunitasi in data 21 giugno 2001, ha deliberato come segue relativamente al seguente ordine del giorno:

- esame di n. 12 pratiche relative alla mancata compilazione del rapporto informativo e formulazione dei giudizi complessivi, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 10/1/57, n. 3: **per le 12 pratiche vengono confermati i giudizi complessivi del precedente anno;**
- esame di n. 2 pratiche di ricorsi avverso i rapporti informativi – art. 54 del D.P.R. 10/1/57, n. 3: **entrambi i ricorsi vengono respinti;**
- determinazione dei criteri di massima da adottare, per l'anno 2001, nello scrutinio per merito comparativo e a ruolo aperto, per il conferimento della qualifica ai Sovrintendenti Capo della Polizia di Stato: **parere favorevole;**
- esame di n. 97 pratiche relative allo scrutinio (per merito comparativo e a ruolo aperto) per l'avanzamento alla qualifica di Sovrintendente Capo della Polizia di Stato (art. 24 septies del D.P.R. 24/4/82, n. 335, così come introdotto dall'art. 2 del D.Lvo 197/95); **per n. 69 è stato espresso parere favorevole e per n. 28 è stato espresso parere contrario per motivi ostativi di legge;**
- esame di n. 895 pratiche relative allo scrutinio (per merito assoluto e a ruolo aperto) per l'avanzamento alla qualifica di Sovrintendente della Polizia di Stato (art. 24 sexies del D.P.R. 24/4/1982, n. 335, così come introdotto dall'art. 2 del D.Lvo 197/95 modificato dall'art. 2 lettera d) del D.Lvo 53/2001): **per n. 818 è stato espresso parere favorevole e per n. 77 è stato espresso parere contrario per motivi ostativi di legge;**
- esame della pratica di un Vice Sovrintendente da scrutinare, ora per allora, per merito comparativo e a ruolo aperto, per il conferimento della qualifica di sovrintendente con riferimento al 1997 (art. 24 sexies D.P.R. 24/4/82, n. 335, così come introdotto dall'at. 2 del D.Lvo 197795): **parere favorevole;**
- esame di n. 2 pratiche di passaggio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge mansioni tecnico-scientifiche e tecniche ex art. 5 del D.P.R. 339/1982: **per tutte è stato espresso parere favorevole.**



**Commissione  
Agenti e  
Assistenti  
–  
esito seduta**

Si comunica che la Commissione Agenti e Assistenti riunitasi in data 21 giugno 2001, ha deliberato come segue relativamente al seguente ordine del giorno:

- esame di n. 82 pratiche relative alla mancata compilazione dei rapporti informativi e formulazione dei giudizi complessivi, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 10/1/57, n. 3: **per 81 vengono confermati i giudizi complessivi del precedente anno e per una vengono declassati a causa della condanna penale e della successiva sanzione disciplinare;**
- esame di n. 12 pratiche di ricorsi avverso i rapporti informativi – art. 54 del D.P.R. 10/1/1957, n. 3: **n. 2 vengono accolti, 4 vengono parzialmente accolti, 6 vengono respinti;**
- riesame di una pratica di ricorso avverso un rapporto informativo – art. 54 del D.P.R. 10/1/1957, n. 3: **parere favorevole alla rettifica del rapporto informativo impugnato per riscontrato errore materiale;**
- esame di una pratica di agente da scrutinare per merito assoluto per il conferimento della qualifica di agente scelto: **parere favorevole;**
- esame di una pratica di agente scelto da scrutinare per merito assoluto per il conferimento della qualifica di assistente: **parere favorevole;**
- ricostruzione di carriera fino alla qualifica di assistente capo nei confronti di un dipendente riammesso in servizio: **parere favorevole;**
- esame di n. 4 pratiche di passaggio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge mansioni tecnico-scientifiche e tecniche ex art. 5 del D.P.R. 339/1982: **per tutte è stato espresso parere favorevole;**

esame di n. 2 relazioni redatte dai responsabili dei Reparti e dai Dirigenti degli Uffici nei confronti degli agenti in prova che hanno terminato il prescritto periodo pratico: **per entrambe è stato espresso parere favorevole all'immissione in ruolo.**

**Ferie estive:  
disposizioni di  
massima sul  
congedo ordinario**

Per rispondere a numerosi quesiti pervenuti sul congedo ordinario riteniamo opportuno pubblicare uno studio sull'apposito argomento (Fonte: "Il Grillo Parlante di I. Carbone – SIULP Bari).

«Ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 395/95 il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non monetizzabile. È concesso a domanda dal capo dell'Ufficio, Reparto o Istituto. Dai periodi di congedo ordinario vanno detratte le festività anche se ricadenti in giornata feriale.

Nessun obbligo di recapito può essere imposto al di fuori di

## Numero 26 del 9 luglio 2001

quello previsto dall'art. 59 del D.P.R. n. 712 del 22 dicembre 1995. spetta per ogni anno di servizio un periodo di congedo ordinario con diritto alla retribuzione, esclusa la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità non corrisposte per dodici mensilità.

La durata di detto periodo è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e 45 giorni lavorativi.

Per il personale che risulta aver maturato 25 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1996, la durata del congedo ordinario è di 47 giorni lavorativi. Per coloro che siano stati assunti dopo il 1 gennaio 1996, la durata del congedo ordinario è per i primi 3 anni di 30 giorni lavorativi.

Tutti i periodi indicati sono da intendersi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1 comma 1 lettera a della legge 23 dicembre 1977 n. 937.

Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia articolato in 5 giornate lavorative (settimana corta), il sabato è considerato non lavorativo ed i periodi di congedo ordinario in precedenza sono rispettivamente ridotti a 28, 32, 39 e 41 giorni lavorativi ed a 26 giorni per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 1996 nei primi tre anni di servizio.

Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Al personale in prova compete 1/12 del congedo ordinario per ogni mese di servizio prestato. Detto congedo, quindi, potrà essere fruito, limitatamente alla quantità maturata, durante il periodo di prova che dovendo essere di sei mesi effettivi, subirà una protrazione corrispondente al tempo del congedo fruito, ovvero al termine del periodo di prova stesso, andando a sommarsi al congedo ordinario dell'anno in corso per la parte relativa al servizio prestato in prova durante il precedente anno solare.

Superato il periodo di prova il congedo compete nella misura intera prevista per tutto il personale di Polizia sin dal primo giorno di immissione in ruolo.

Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in 4 periodi entro il 31 dicembre dell'anno in cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal primo giugno al 30 settembre.

Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore a 20 giorni. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovrà



essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente potrà fruito del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

In virtù della disposizione contenuta nell'articolo 13 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 (3° contratto di lavoro del personale della Polizia di Stato), da ritenersi vigenti a tutti gli effetti, la fruizione del congedo ordinario può essere rinviata al secondo semestre dell'anno successivo, qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente, ma imputabili a causa di forza maggiore.

Per effetto dell'ultimo contratto di lavoro recepito e reso esecutivo dal D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, il congedo ordinario potrà essere fruito entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 47 del D.P.R. 395/95 non abbia fruito di congedo nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.

L'assenza dal servizio per infermità non determina riduzioni del congedo ordinario anche se l'assenza stessa di protrae per tutto l'anno solare. In questa particolare ipotesi il dirigente dell'Ufficio autorizza la fruizione del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

Ciò significa che in queste ipotesi l'indicazione del periodo di fruizione è determinata dall'Amministrazione.

In caso di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973 n. 836 e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il dipendente fruito del congedo ordinario.

Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto (anticipi e caparre eventualmente versate) previa presentazione di adeguata e comprovante documentazione.

In caso di citazione dall'Autorità Giudiziaria mentre si è in congedo ordinario, vanno recuperati dalle ferie i giorni impiegati per trasferirsi dalla località di fruizione del congedo e quelli eventualmente impiegati per raggiungerla nuovamente analogamente a quanto avviene nei casi di richiamo in servizio.

Può capitare che essendo in ferie si incorra in malattia. La malattia interrompe le ferie. Ma solo se incompatibile con le finalità proprie del periodo feriale, vale a dire se lo stato morboso ne impedisce l'essenziale funzione di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche per il lavoratore. E a meno che il datore di lavoro non dimostri il contrario (ossia la compatibilità) attraverso gli accertamenti

## Numero 26 del 9 luglio 2001

sanitari di legge.

Il principio è stato precisato dall'Inps con la circolare 109 del 17 maggio 1999, a poco più di un anno dalla sentenza n. 1947/98 della Corte di Cassazione che, a Sezioni unite, aveva introdotto questo nuovo principio.

Precedentemente a tale pronuncia erano ritenute idonee a interrompere le ferie le sopraggiunte infermità di durata superiore ai tre giorni che comportavano la necessità del ricovero in ospedale quando erano state adeguatamente notificate, nei modi e nei termini previsti, al datore di lavoro.

Ora, invece, l'idoneità deve essere valutata diversamente, e precisamente, in relazione al danno biologico che la malattia provoca al lavoratore.

Il nuovo punto di partenza, per altro già indicato dalla Corte Costituzionale nel 1990, è che l'effetto sospensivo del decorso delle ferie non è assoluto.

Fanno eccezione tutti i malanni che, non incidendo con la sfera biologica del lavoratore, non comportano un apprezzabile e sostanziale pregiudizio delle finalità proprie delle ferie: il riposo e il recupero psicofisico.

Così, ad esempio, le ferie si intendono sicuramente sospese in caso di febbre alta, fratture (e ingessatura) delle grandi articolazioni, gravi malattie e, naturalmente, ricoveri in ospedale. Negli altri casi si deve valutare se la malattia ha solo riflessi marginali sul ricorso delle ferie.

Ma chi lo stabilisce?

In pratica, la prima valutazione spetta al diretto interessato. Il lavoratore che si ammala mentre gode le ferie, e ritiene che il malanno sia incompatibile con il periodo di riposo, cambia la motivazione della sua astensione dal lavoro, da assenza per ferie in assenza per malattia, semplicemente comunicando al datore di lavoro lo stato di insorta malattia. La conversione si determina dalla data di conoscenza della malattia.

La data di inizio della malattia, e la corrispondente interruzione delle ferie, coincide con il momento in cui il datore di lavoro riceve la comunicazione: per telefono, fax, telegramma, certificato, sia che il datore di lavoro riconosca autonomamente l'effetto sospensivo oppure in seguito ad accertamento dell'incompatibilità a mezzo di visita fiscale.

Se invece il datore di lavoro prova l'infondatezza del presupposto di incompatibilità, le ferie continuano».

**Siulp Venezia**

Avvicendamento nella Segreteria Provinciale Siulp di Venezia: a Francesco Lipari subentra Diego Brentani.  
Ai colleghi i migliori auguri della Segreteria Nazionale.